COMUNE DI MARATEA (PZ)

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO
UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

Per copia conforme all'originale
Dichiarata nella Conferenza
Il Dichiarante

2-2 NOV. 2002

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

tavola n.° 7

VISTO come da proprio decreto
n.° 611 del 30/5/1973
Il Provveditore Reg.le OO.PP.
per la Basilicata -
f.to M. Santopietro

arch. eugenio masilla

	ZONE RESIDENZIALI						TURISTICO-RESIDENZ.	
N° D'ORDINE	1 (1)	2 (1)	3 (1)	4 (1)	5 (1)	6 (1)	7a	7b
QUALIFICA SECONDO LA DENSITA'	SEMINTENSIVO	ESTENSIVO			RADO		a valle SS. n° 18	a monte SS n° 18
TIPO EDILIZIO		case a schiera	unifamiliare	villini	casa unifamiliare	edificio rurale	—	—
SIMBOLOGIA								
AREA MINIMA LOTTO	—	400	600	1000	2500	—	—	—
RAPP. Scoperta/Scoperta Max	—	1/3	1/5	1/6,25	—	—	—	—
SUPERFICIE COPERTA Max	—	~~1/3~~	120	160	—	—	—	—
DENSITA FONDIARIA MAX	4	2,50	1,30	~~1,20~~ 0,3	0,3	0,12	~~0,3~~	~~0,12~~
ALTEZZA MAX	~~14,50~~ ml	7,50	6,50	7,50	6,00	6,00	6,00	come [illegible]
N° PIANI ABITABILI Max	~~4~~ 3	2½	2½	2½	2	2	~~2~~	~~1~~
DISTACCHI DALLE STRADE Minimi	— (4)	— (4)	— (4)	— (4)	— (4)	— (4)	—	—
CENTRI STORICI	Manutenzione e restauro degli edifici esistenti (art. 11 del R.E.)						/	
Zone speciali di interesse ambientale	Sopraelevazioni e nuove costruzioni solo subordinate all'approvazione di Piani di Lottizzazione comprensoriali (art. 11 del R.E.)							

SERVIZI E

INDUSTRIA ARTIGIANATO	PARCHI TURISTICI		AGRICOLTURA		ANNOTAZIONI
	parchi privati con alberature	parchi turistici non alberature			SVINCOLO
					a ZONA SPECIALE
					~~Usono possibili ovunque le ricostruzioni dei volumi esistenti con l'aggiunta dei volumi tecnici (portici e scale)~~
	F	F	zone bianche (E) (5)	scala al 1/1000	1) Le nuove costruzioni sono vincolate all'approvazione della Lottizzazione di cui all'art. 17 b/5 -
					2) Le costruzioni sono subordinate al rilascio idrogeologico e all'approvazione della Soprintendenza ai Monumenti -
					3) Sono proibite le costruzioni nella zona delimitata come PAESAGGIO DI SOLITUDINE -
2,50	~~0,12~~	~~0,12~~	0,03	~~2,50~~	
—	~~4,00~~	~~4,00~~	—	7,50	
—	~~1~~	~~1~~	—	~~2½~~	
—	—	—	—	—	D.I. 2-4-1968 n° 1444 art. 9 D.I. 1-4-1968 n° 1404 art. 4 (4)

Per le voci: 1, 3, 5, 7, 8 e 8 BIS vedere decreto di approvazione.

1 Paesaggio di solitudine da rimanere inalterato, in funzione di diaframma tagliafuoco per i rimboschimenti, e di elemento di composizione plastica.

2 Singolarità paesaggistiche. Vincolo di inalterabilità, salvo piccoli interventi per assicurarne, ove possibile la fruibilità; (piccoli moli, sentieri, rimboschimenti e simili) da realizzare al patrimonio delle aree consortili o demaniali in qualità di parchi turistici pubblici. (scala 1:100.000)
Il vincolo di inalterabilità si applica anche agli scogli ed alle isolette che contornano il litorale -

3 Definizione in sede di piano di maggior dettaglio (scala 1/2.000) del vincolo di inalterabilità di cui al punto 2.

4 Zona scolastica. Riferimento a quelle infrastrutture civili e in parte scolastiche menzionate dalla relazione di approvazione del Piano Regolatore del Consorzio Industriale (9 marzo 1965 f.to Zoppi Miraghi) per l'addestramento dei lavoratori per le industrie del Nucleo. Gli edifici, redatti secondo le vigenti norme, non dovranno superare i tre piani, compresi anche le zone scolastiche. Densità fondiaria massima: 3 mc/mq. - H max: m. 11 -

5 Zona normata dal Piano redatto ai sensi della legge 167 del 17-4-1962 - Si applicano i tipi edilizi 1, 2, 3 - H piano gerarchi comprendono anche quelle parti delle zone circostanti destinate ad uso pubblico che assicurino la destinazione di 18 mq/abitante -

6 Zone non edificandi. Giardini pubblici, rimboschimenti, sviluppo. Per i fabbricati esistenti è autorizzato il restauro.

7 Zona ospedaliera H max = ml. 13 —

8 Zone sportive